

Inventario di eredita'

LEGGE 17 febbraio 2012, n. 10

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile. (12G0025)

(GU n. 42 del 20-2-2012)

Testo in vigore dal 21 febbraio 2012

(Omissis)

**Allegato - MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-
LEGGE 22 DICEMBRE 2011, N. 212**

Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 sono soppressi.

All'articolo 13, comma 1, alla lettera a), le parole: «euro mille» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.100» ed è aggiunta la seguente lettera:

«b-bis) all'articolo 769, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

"Quando non sono stati apposti i sigilli, l'inventario può essere chiesto dalla parte che ne assume l'iniziativa direttamente al notaio designato dal defunto nel testamento ovvero, in assenza di designazione, al notaio scelto dalla stessa parte"».